

XXVII.

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1886

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — Estrazione della Deputazione per gli auguri di capo d'anno alle LL. MM. — Votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti ed all'Amministrazione del Fondo per il culto per l'anno 1887. — Presentazione di due progetti di legge: 1. Modificazioni alla convenzione per fondazione di una Cassa nazionale d'assicurazione degli operai per gl' infortuni sul lavoro; 2. Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il primo bimestre 1887. — Domanda d'urgenza della discussione immediata dei due progetti. — Approvazione del progetto di legge per nuove spese militari. — Presentazione dei due progetti di legge: 1. Approvazione di contratti di vendita di beni demaniali a trattativa privata; 2. Proroga al 31 dicembre 1889 delle Facoltà competenti al Collegio arbitrale silano. — Approvazione del progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio dei bilanci, e di quelli per: Modificazione della convenzione per fondare una Cassa nazionale di assicurazione per gl' infortuni degli operai sul lavoro, e per un trattato di commercio collo Zanzibar. — Proclamazione dell'esito della votazione per nomina di commissari fatta in principio di seduta. — Votazioni a scrutinio segreto dei progetti di legge ultimi discussi, e proclamazione del risultato delle votazioni medesime. — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.

La seduta è aperta alle 2 e 25 pom.

È presente il ministro d'agricoltura, industria e commercio. Più tardi intervengono i ministri delle finanze, della guerra, della marina, degli esteri e il presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Il senatore, segretario, VERGA, C. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Si procede all'estrazione a sorte della Deputazione del Senato per presentare gli omaggi di Capo d'anno a Sua Maestà.

(Si procede all'estrazione dei nomi dei signori senatori che debbono comporre la Deputazione).

PRESIDENTE. La Commissione rimane composta dei signori senatori: Vitelleschi, Pierantoni, Sonnino, Basile, Auriti, Correnti, Costa; e due supplenti che sono i signori senatori Martinnelli e Farini.

Votazione per nomina di commissari.

PRESIDENTE. Ora procederemo all'appello nominale per la votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti e di altri tre commissari all'Amministrazione del Fondo pel culto per l'anno 1887.

Prego i signori senatori a voler deporre le due schede per queste nomine.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI fa l'appello nominale.

Presentazione di un progetto di legge.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per: « Modificazioni della convenzione con la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro ».

L'Ufficio centrale, che, nel 1883, riferì sulla convenzione, che ora con questo progetto di legge subirebbe una lievissima modificazione, era composto degli onorevoli senatori Manzoni, Caracciolo di Bella, Canonico, Fazioli e Lampertico, relatore.

Attesa l'urgenza della cosa, io oserei presentare due preghiere al Senato. Una d'invitare questo disegno di legge alla stessa Commissione, che già riferì sulla convenzione; l'altra, che rivolgo anche alla Commissione stessa, di riferire nella seduta odierna sul progetto di legge, che credo non debba dare luogo a discussione.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di agricoltura e commercio della presentazione di questo progetto di legge, il quale, se nessuno fa opposizione, sarà trasmesso allo stesso Ufficio centrale che altra volta ebbe a riferire sulla convenzione, e che era composto degli onorevoli senatori Manzoni, Caracciolo di Bella, Canonico, Fazioli e Lampertico, relatore, i quali potrebbero radunarsi subito e riferirne anche seduta stante.

Sorteggio per la nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Ora si procede alla estrazione di sei scrutatori per lo spoglio delle schede per le nomine di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti ed all'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'anno 1887.

I senatori Torre Federico, Martinelli, Malu-

sardi, risultano scrutatori per la votazione relativa alla nomina dei commissari per la Cassa depositi e prestiti; ed i senatori Farini, Basile, Colapietro, per la votazione relativa alla nomina dei commissari per l'Amministrazione del Fondo per il culto.

Presentazione di un progetto di legge.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato, in nome del mio collega delle finanze, il progetto di legge per la « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa di tutti i Ministeri per l'esercizio finanziario in corso ».

Prego il Senato di rimettere il progetto alla Commissione permanente di finanza, alla quale rivolgo speciale preghiera di riferirne oggi stesso, attesa l'evidente urgenza del progetto medesimo.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge. Il Senato ricorderà come in simili circostanze si usi di accelerare la procedura. Per conseguenza, se nessuno si oppone, si intenderà accolta la domanda dell'onorevole ministro e il progetto presentato sarà immediatamente passato alla Commissione permanente di finanza, perchè lo esamini e ne riferisca seduta stante.

Approvazione del progetto di legge N. 38.

Senatore BERTOLÈ-VIALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BERTOLÈ-VIALE. Giacchè la Commissione di finanza deve riunirsi per esaminare il progetto di legge per l'esercizio provvisorio, pregherei l'illustre nostro signor Presidente ed il Senato di consentire che si intraprenda frattanto la discussione del progetto di legge relativa alle « Nuove spese straordinarie militari sui bilanci della guerra e della marina », sul quale, benchè non sia stato messo all'ordine del giorno, fu già presentata e distribuita la relazione.

PRESIDENTE. Il signor ministro della guerra

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1886

è egli disposto ad aderire alla domanda dell'onorevole senatore Bertolè-Viale?

RICOTTI, ministro della guerra. Mi associo di buon grado alla domanda testè fatta dal senatore Bertolè-Viale.

PRESIDENTE. Allora si procederà subito alla discussione di questo progetto di legge per nuove spese straordinarie militari sui bilanci della guerra e della marina.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, **MALUSARDI** dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli.

Il senatore, segretario, **CORSI L.** ne dà lettura.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 25,000,000 da stanziarsi per una metà sul bilancio del Ministero della guerra e per l'altra metà su quello del Ministero della marina.

(Approvato).

Art. 2.

La somma di lire 12,500,000 autorizzata dal precedente articolo per il bilancio del Ministero della guerra, sarà ripartitamente iscritta nella parte straordinaria degli esercizi finanziari seguenti e nei capitoli di spesa come dal quadro qui appresso:

CAPITOLI		ESERCIZIO FINANZIARIO		
N.	Denominazione	1876-88	1887-88	Totale
40	Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni, accessori, oggetti di buffetteria e trasporti relativi, ecc.	1,300,000	1,600,000	2,900,000
41	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi.	700,000	1,300,090	2,000,000
42	Fabbricati per Istituti e nuovi stabilimenti militari . .	300,000	»	300,000
43	Acquisto di cavalli.	2,000,000	»	2,000,000
44	Diga attraverso il golfo di Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso . .	»	1,700,000	1,700,000
46	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi.	500,000	»	500,000
47	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi . .	»	1,200,000	1,200,000
50	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato.	1,000,000	»	1,000,000
53	Dotazione di materiale del Genio nelle fortezze per traini d'assedio e relativi trasporti.	300,000	»	300,000
54	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto.	200,000	400,000	600,000
		6,300,900	6,200,000	12,500,000

(Approvato).

Art. 3.

La somma di lire 12,500,000 autorizzata per il bilancio del Ministero della marina verrà iscritta per lire 6,500,000 sull'esercizio 1886-87 e per lire 6,000,000 sull'esercizio 1887-88 al capitolo « *Costruzioni navali* ».

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto sarà più tardi votato a scrutinio segreto assieme agli altri precedentemente approvati.

Presentazione di due progetti di legge.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, approvato già dalla Camera dei deputati, per l'« Approvazione di contratti di vendita di beni demaniali a trattative private ».

Ho anche l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, parimenti approvato dalla Camera dei deputati, per « Proroga al 31 dicembre 1889 delle Facoltà competenti al Collegio arbitrale silano ».

Prego il Senato di voler accordare l'urgenza a questi due progetti di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge, ai quali sarà dato corso a termini del regolamento.

Il signor ministro ha chiesto per essi l'urgenza, la quale, se niuno fa osservazioni in contrario, si intende accordata.

Approvazione dei progetti di legge N. 31, 41, 40.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: discussione del progetto di legge intitolato: « Trattato di commercio col Sultanato di Zanzibar ».

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge il progetto di legge.

Articolo unico.

« Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di commercio fra l'Italia ed il Sultanato di Zanzibar, firmato a Zanzibar il 28 maggio 1885, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 10 ottobre 1885, non che all'articolo addizionale di questa medesima data relativo alla interpretazione di alcune clausole del trattato ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, trattandosi di articolo unico, il progetto sarà votato a scrutinio segreto.

Si procede ora alla discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio.

Trattandosi di un progetto che fu presentato

in questa stessa seduta, non vi è stato tempo di stampare la relazione; quindi prego l'onorevole relatore di farne la relazione verbale.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Ho già trascritta la relazione, sono quindi agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Favorisca di leggerla.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*, legge:

« Signori Senatori. — Il progetto di legge che l'onor. ministro vi ha presentato per la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio, consta di due articoli.

« Il primo è così concepito:

Art. 1.

« Fino all'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa concernenti tutti i Ministeri per l'esercizio finanziario 1886-87 e non oltre il mese di febbraio 1887, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel dì 14 giugno 1886, escluse le posteriori note di variazione, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione ».

« Questa disposizione ha per oggetto di soddisfare alle imprescindibili necessità delle Amministrazioni dello Stato, senza precipitare oramai nei due rami del Parlamento l'esame dei bilanci, e senza costringere il Senato a votare sommariamente quelli che ebbero già l'approvazione della Camera.

« Il secondo articolo suona come appresso:

Art. 2.

« Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, non che negli stipendi ed assegnamenti approvati, pei diversi Ministeri e ammi-

nistrazioni dipendenti, con la legge del bilancio di previsione 1885-86 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali».

« Con questa disposizione viene sospesa ogni alterazione degli organici che non derivasse da leggi speciali, fino a che il bilancio completo non sia definitivo.

« Sulla evidente necessità delle prescrizioni dell'art. 1° e sulla opportunità di queste ultime non occorre diffonderci. L'una e l'altra sono evidenti, specialmente per uomini provetti nelle discipline del Governo parlamentare.

« Però la vostra Commissione permanente di finanza non può astenersi dal notare la gravità di questa anomalia che ci conduce a consumare due terzi dell'esercizio, senza avere il bilancio di previsione definitivo: e che, lasciando appena quattro mesi per l'esame e pel voto di quello dell'esercizio successivo e di altre leggi di grande mole e di grande interesse politico, fa temere che neppure nel prossimo anno si riesca a rientrare nei limiti normali che una legge organica, la quale non ha ancora tre anni di vita, aveva fissato.

« La Commissione, nel richiamare su questo punto l'attenzione del Governo e del Senato, non intende esprimere la minima censura, e si limita a pregare l'uno e l'altro di bene considerare se non convenisse in avvenire adoperarsi a modificare quella consuetudine che tende ad allargare il campo nel quale si aggirano le discussioni a proposito dei bilanci, seguendo l'esempio di taluni popoli avvezzi da secoli al Governo rappresentativo.

« Intanto la Commissione mi dà l'onorevole incarico di proporvi l'approvazione pura e semplice di questa legge ».

PRESIDENTE. Si passa adunque alla discussione di questo progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio dei bilanci, del quale si dà lettura.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede a quella degli articoli.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Art. 1.

« Fino all'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa concernenti tutti i Ministeri per l'esercizio finanziario 1886-87 e non oltre il mese di febbraio 1887, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel dì 14 giugno 1886, escluse le posteriori note di variazione, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione ».

(Approvato).

Art. 2.

« Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, non che negli stipendi ed assegnamenti approvati, pei diversi Ministeri e amministrazioni dipendenti, con la legge del bilancio di previsione 1885-86 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali ».

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del progetto di legge intitolato: « Modificazione della convenzione per fondazione di una Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro ».

La Commissione è pronta a riferire su questo progetto?

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. La Commissione è agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del progetto.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. Il senatore Lampertico, relatore di questo disegno di legge, ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Signori senatori, devo ricordare al Senato che colla legge 8 luglio del 1883 si è fondata una Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Tutte le disposizioni di questa legge, lungi dal trovare difficoltà nel Senato del Regno, non trovarono che plauso.

Ora una di queste disposizioni, che è contenuta nell'art. 10, alla lettera *D*, stabilisce che l'assicurazione individuale e l'assicurazione collettiva semplice venga applicata per tutti i casi di infortunio da cui deriva l'impotenza temporanea al lavoro quando superi un mese.

Questa disposizione la quale limitava l'assicurazione individuale e l'assicurazione collettiva per i casi d'infortunio soltanto quando l'impotenza temporanea al lavoro superi un mese, ha diminuito di molto la pratica attuazione della legge; per cui il Governo del Re ha proposto all'altro ramo del Parlamento che sia tolto siffatto limite.

La ragione di detto limite era sostanzialmente questa: che non si creasse una concorrenza ad altre associazioni od istituti che avessero eguale fine. Ma molto saggiamente, a parere dell'Ufficio centrale, il Governo del Re propose e l'altro ramo del Parlamento approvò che si togliesse, e ciò perchè la esperienza ha provato che mediante la concorrenza istituti simili, lungi dal limitare la loro azione, la accrescono e ne moltiplicano il beneficio pubblico.

L'altro ramo del Parlamento però ha anche approvato la disposizione seguente: che si dia facoltà al Consiglio superiore della Cassa di proporre all'approvazione governativa, da impartirsi mediante decreto reale, quelle modificazioni alla *convenzione-legge* ora in vigore, che l'esperienza potrà suggerire.

L'Ufficio centrale del Senato avrebbe preferito che si evitasse quell'espressione alquanto ibrida di *convenzione-legge* e che *legge* e *convenzione* si mantenessero distinte. Ma appunto perchè la legge e la convenzione si sono confuse in una sola denominazione, si accresceva nell'Ufficio centrale del Senato l'obbligo di richiamare su di ciò l'attenzione del Senato.

La legge a questo istituto concede non poche esenzioni in materia di finanza.

Ora l'aprire l'adito a modificazioni della convenzione pel solo fatto del Governo senza il concorso del Parlamento, è utile da un lato; ma dall'altro non si può adottare senza le necessarie precauzioni.

È utile da una parte, ho detto, perchè è impossibile e non conveniente al Parlamento il tenere dietro a tutte le modificazioni che l'esperienza può suggerire perchè tale istituto, maggiormente corrisponda al suo scopo; ed in questo l'Ufficio centrale non può che applaudire al concetto che informa il secondo articolo del disegno di legge. Ma d'altra parte non possiamo nasconderci quanto sia pericoloso aprire l'adito al Governo senza l'intervento del Parlamento di introdurre nuove eccezioni, come tante altre ne furono fatte, nelle leggi di finanza, particolarmente in quella del bollo e registro.

Pare però al vostro Ufficio centrale, che la facoltà che viene data al Governo del Re non vada tant'oltre e si limiti soltanto a quelle modificazioni esecutive degli ordinamenti per cui essi possano meglio rispondere allo scopo. È quindi assolutamente escluso qualunque arbitrio nel Governo del Re di portare alterazione a tutto quello che costituisce oggetto di legge in materia di tasse, e dirò più propriamente in tutto ciò che costituisce oggetto vero e proprio di funzione legislativa.

Il vostro Ufficio centrale, anche nella urgenza in cui era chiamato a deliberare sopra questo argomento, avrebbe tuttavia preferito di proporre in un concreto ordine del giorno questa interpretazione limitativa del secondo articolo della legge.

Ma parve che non solamente sarebbe bene di prescindere da un ordine del giorno ma che anzi l'ordine del giorno sarebbe stato nocivo.

Ci parve infatti che un ordine del giorno il quale affermasse questa interpretazione, potesse sollevare un dubbio, il quale non si presenta alla mente di coloro che sono chiamati ad esaminare il disegno di legge, che per dissiparlo. Col darvi una forma concreta e formale parrebbe quasi di darvi consistenza.

Il dubbio che possa essere portata un'alterazione qualunque a tutto quello che costituisce l'oggetto delle leggi finanziarie, e più generalmente delle leggi, e, se si vuole, più specificamente della legge la quale approva questa convenzione, sarebbe un dubbio ingiurioso al-

l'altro ramo del Parlamento ed al Governo del Re.

A tale non possono mai estendersi le facoltà, che nelle condizioni ordinarie dello Stato un Parlamento può concedere al Governo ed al potere esecutivo.

Con questa dichiarazione l'Ufficio centrale, non solamente approva per parte sua e propone l'approvazione al Senato di questo disegno di legge, ma lo accompagna anzi con plauso e con l'augurio che risponda a quello scopo che il disegno di legge stesso si propone.

Si è discusso molte volte della maggiore o minore importanza di quelle che si sogliono chiamare leggi sociali; ma quando discendiamo dal modo troppo generico di porre le cose e veniamo al concreto, quando dinanzi a noi abbiamo disegni di legge siccome questo, pare che non si possa dubitare punto nè poco che ne debba derivare alcun danno; pare invece che si debba avere persuasione fermissima che ne debbano derivare vantaggi.

Pare quindi che non debba tardare l'opera del Parlamento nel togliere quelle difficoltà che fino ad oggi hanno potuto rendere non tanto pieni, come erano nelle speranze e nella fiducia, gli effetti della istituzione della Cassa di assicurazione.

Con queste dichiarazioni, il vostro Ufficio centrale vi propone l'approvazione della proposta di legge che ci viene dall'altro ramo del Parlamento e che ci è fatta dal Governo del Re.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io chiedo di parlare per ringraziare l'Ufficio centrale per il modo sollecito, con cui ha esaurito l'incarico di riferire sul disegno di legge, riconoscendone l'opportunità e l'urgenza.

Quanto all'art. 2, udi il Senato, per bocca dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, che esso non fu proposto dal Governo.

L'altra Camera volle accordargli una facoltà nell'art. 2.

Il relatore della Giunta parlamentare motivò nella sua relazione questa facoltà nel senso che non era opportuno ricorrere al Parlamento per tutte quelle modificazioni che, non toccando la

sostanza dell'ordinamento della Cassa nazionale di assicurazione, si riferissero unicamente a modalità di ordine interno e amministrativo; per cui propose che, solamente per queste, si desse facoltà al potere esecutivo, d'accordo con la Cassa nazionale di assicurazioni, di farle senza bisogno di apposite leggi.

Naturalmente il potere esecutivo non poteva non accettare questa facoltà, e l'altro ramo del Parlamento la votò.

Anch'io consento pienamente nelle dichiarazioni dell'onorevole relatore, cioè, che non può nascere, dal modo come è redatto l'art. 2, il dubbio che in questa facoltà si possa comprendere l'altra di potere modificare tutto ciò che si attiene ad esenzioni di tasse, che formarono oggetto della legge 1883. E riconosco anch'io opportuno di non proporre alcun ordine del giorno, il quale da per sé creerebbe un dubbio, che in realtà non esiste.

Ad ogni modo è bene che, da parte del Governo, si dichiari esplicitamente che la facoltà è puramente limitativa a tutto ciò che si riferisce al meccanismo ed all'ordinamento interno della Cassa, senza che si possa intendere mai conferita la benchè minima facoltà, che si riferisca ad esenzioni di tasse.

PRESIDENTE. Se nessuno altro chiede la parola dichiaro chiusa la discussione generale e si procede a quella degli articoli. Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

« Il Consiglio superiore della Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro ha facoltà, previa l'autorizzazione governativa, di ridurre il termine di cui alla lettera D dell'articolo 10 della convenzione approvata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3^a) ».

Nessuno domandando la parola lo pongo ai voti.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

« È data facoltà al Consiglio superiore della Cassa di proporre all'approvazione governativa,

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1886

da impartirsi mediante decreto reale, quelle modificazioni della legge-convenzione ora in vigore che l'esperienza potrà successivamente suggerire ».

(Approvato).

**Risultato delle votazioni
per la nomina di commissari.**

PRESIDENTE. Comunico il risultato delle votazioni per la nomina dei commissari alla Cassa depositi e prestiti per l'anno 1887:

Votanti	68
Sacchi Vittorio	61
Cencelli	60
Majorana-Calatabiano	59

e per la nomina dei commissari di sorveglianza per l'Amministrazione del Fondo per il culto:

Votanti	67
Ghiglieri	61
Rega	56
Auriti	52

Proclamo adunque eletti i senatori Sacchi, Cencelli e Majorana a commissari alla Cassa depositi e prestiti per l'anno 1887, e i signori senatori Ghiglieri, Rega e Auriti a commissari di sorveglianza per l'Amministrazione del Fondo per il culto.

Votazioni segrete sui progetti di legge e proclamazione del loro risultato.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge già stati approvati per alzata e seduta.

Il senatore, *segretario*, CORSI L., fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui diversi progetti:

1. Proroga a tutto febbraio del 1887 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e delle spese:

Votanti	70
Favorevoli	56
Contrari	14

(Il Senato approva).

2. Trattato di commercio col Sultanato di Zanzibar:

Votanti	70
Favorevoli	59
Contrari	11

(Il Senato approva).

3. Modificazione della convenzione per la fondazione di una Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro:

Votanti	70
Favorevoli	56
Contrari	14

(Il Senato approva).

4. Tumulazione nel tempio di Santa Croce in Firenze delle ceneri di Gioacchino Rossini:

Votanti	70
Favorevoli	62
Contrari	8

(Il Senato approva).

5. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887:

Votanti	70
Favorevoli	65
Contrari	5

(Il Senato approva).

6. Nuove spese straordinarie militari sul bilancio della guerra e su quello della marina:

Votanti	70
Favorevoli	64
Contrari	6

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1886

7. Pensione alle vedove ed agli orfani di coloro che fecero parte della spedizione dei Mille di Marsala:

Votanti	71
Favorevoli	58
Contrari	13

(Il Senato approva).

8. Convenzione conclusa tra il Ministero dell'istruzione pubblica e il Consorzio universitario di Pavia per l'assetto di vari Istituti scientifici di quella regia università:

Votanti	70
Favorevoli	59
Contrari	11

(Il Senato approva).

9. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del

Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887:

Votanti	70
Favorevoli	62
Contrari	8

(Il Senato approva).

10. Affitto trentennale di un fabbricato ad uso della manifattura dei tabacchi in Sestri Ponente:

Votanti	70
Favorevoli	63
Contrari	7

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. I signori senatori sono avvertiti che per la prossima convocazione saranno loro spedite lettere a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).